



Prot. 515/2011

Latina, li 09.03.2011

Preg.mi

**Geometri iscritti all'Albo Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Latina**

Loro Sedi

**OGGETTO: Decreto “mille proroghe” (D.L. n. 225/2010)
Agenzia del Territorio – Provvedimento n. 13118 del 28 febbraio 2011 –
Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2**

Si comunica che nel S.O. n. 53/L alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2011, n. 10 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

In particolare si segnala l'art. 2, comma 5-bis, di seguito riportato, che ha differito di trenta giorni il termine per la dichiarazione in catasto dei fabbricati cosiddetti “nascosti”, fissato quindi al **30 aprile 2011.**

“Art. 2 – 5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011.

Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la preposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla





base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011”.

Infine, si comunica che l'Agenzia del Territorio ha emanato il provvedimento indicato in oggetto (Provvedimento n. 13118 del 28 febbraio 2011 – Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione), il cui testo è disponibile sul sito dell'Agenzia www.agenziaterritorio.it (Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia).

Con i migliori saluti

F.to IL PRESIDENTE
(Geom. Sandro Mascitti)

